

**DELIBERAZIONE 23 OTTOBRE 2014**  
**515/2014/E/EEL**

**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI**  
**IMPRESE DISTRIBUTRICI DELL'ENERGIA ELETTRICA CUI È STATO EROGATO**  
**L'INCENTIVO PER LA REGISTRAZIONE DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO TRAMITE I**  
**MISURATORI ELETTRONICI ED I SISTEMI DI TELEGESTIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 ottobre 2014

**VISTI:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, e s.m.i. (di seguito: TIQE 2008-2011);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09, e s.m.i. (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/10);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2011, VIS 43/11 (di seguito: deliberazione VIS 43/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 79/11 (di seguito: deliberazione VIS 79/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, ARG/elt 184/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE 2012-2015);






- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 47/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 47/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 105/2012/E/eel (di seguito: deliberazione 105/2012/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 252/2012/E/eel (di seguito: deliberazione 252/2012/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2012, 287/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 287/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2012, 380/2012/E/eel (di seguito: deliberazione 380/2012/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2012, 491/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 49/2013/E/eel (di seguito: deliberazione 49/2013/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 228/2013/E/eel (di seguito: deliberazione 228/2013/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, 289/2013/E/eel (di seguito: deliberazione 289/2013/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, 290/2013/E/eel (di seguito: deliberazione 290/2013/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2014, 63/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 63/2014/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 289/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 289/2014/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2014, 323/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 323/2014/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2014, 343/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 343/2014/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 592/2013/A con cui l'Autorità ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

#### CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 ha istituito un incentivo per le imprese distributrici che registrano i clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione;
- con la deliberazione ARG/elt 179/10, l'Autorità ha erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.1, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 a undici

imprese distributrici, riportate nella Tabella 1, allegata al medesimo provvedimento;

- con la deliberazione VIS 43/11, sono state disposte 3 verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.1 dell'Allegato A alla deliberazione 292/06;
- con la deliberazione VIS 79/11, a seguito delle verifiche di cui al precedente alinea, è stato avviato un procedimento nei confronti di una impresa distributtrice per l'accertamento di violazioni in materia di rilevazione, tramite misuratori elettronici, dei clienti finali BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, ed è stata intimata la restituzione dell'incentivo precedentemente erogato;
- con la deliberazione ARG/elt 184/11, l'Autorità ha disposto l'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 a diciassette imprese distributrici, riportate nella Tabella 2 allegata al medesimo provvedimento, successivamente erogato a quindici imprese per effetto della deliberazione 47/2012/R/eel, che ha accolto la rinuncia a tale incentivo avanzata da parte di due imprese;
- con le deliberazioni 105/2012/E/eel e 252/2012/E/eel, sono state disposte complessivamente 4 verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 relativamente all'anno 2010 e/o 2011;
- con le deliberazioni 287/2012/R/eel, 380/2012/R/eel e 491/2012/R/eel, a seguito delle verifiche di cui al precedente alinea, è stata intimata la restituzione dell'incentivo precedentemente erogato a tre imprese distributrici;
- con la deliberazione 49/2013/E/eel, sono state disposte 4 verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, con riferimento all'anno 2010 e/o 2011;
- con le deliberazioni 228/2013/R/eel, 289/2013/R/eel e 290/2013/R/eel, a seguito delle verifiche di cui al precedente alinea, è stata intimata la restituzione, in un caso parziale, dell'incentivo precedentemente erogato a tre imprese distributrici;
- con la deliberazione 63/2014/E/eel, sono state disposte ulteriori 5 verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 sempre con riferimento all'anno 2010 e/o 2011;
- con le deliberazioni 289/2014/E/eel, 323/2014/E/eel e 343/2014/E/eel, a seguito delle verifiche di cui al precedente alinea, è stata intimata la restituzione, in un caso parziale, dell'incentivo precedentemente erogato a tre imprese distributrici;
- complessivamente, a seguito di tutte le verifiche sopra menzionate, sono stati recuperati incentivi per un importo pari a oltre un milione di Euro;
- la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha richiesto alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli 7 verifiche ispettive da effettuarsi presso altrettante imprese distributrici che hanno beneficiato dell'incentivo di



cui all'articolo 12, comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, erogato con la ARG/elt 184/11, individuate tra quelle che hanno percepito gli incentivi nel 2011 più significativi, tenendo anche conto della loro distribuzione territoriale.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**


- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione degli obblighi di registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, secondo quanto disposto da:
  - a) articolo 11, comma 11.1, lettera c) e articolo 14, comma 14.6 del TIQE 2008-2011;
  - b) articolo 8, commi 8.3 e 8.4, articolo 11, comma 11.1, lettera c) e articolo 12, comma 12.3 del TIQE 2012-2015;
  - c) Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario effettuare le verifiche ispettive nei confronti delle imprese distributrici che hanno beneficiato dell'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, erogato con la deliberazione ARG/elt 184/11, individuate tra quelle che hanno percepito gli incentivi nel 2011 più significativi, tenendo anche conto della loro distribuzione territoriale

**DELIBERA**

1. di approvare il programma di 7 (sette) verifiche ispettive, da attuare entro il 31 dicembre 2015, nei confronti di altrettante imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, da svolgersi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 11.1, lettera c) e dall'articolo 14, comma 14.6, del TIQE 2008-2011, dall'articolo 8, commi 8.3 e 8.4, dall'articolo 11, comma 11.1, lettera c) e dall'articolo 12, comma 12.3, del TIQE 2012-2015, nonché dal Titolo III, dell'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 e secondo le modalità definite nel documento recante "*Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06: oggetto e modalità di effettuazione*" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);





Autorità per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico

2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, agli esercenti interessati;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all'articolo 5, del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2014 e per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2015;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

23 ottobre 2014

SP

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*



**Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06: oggetto e modalità di effettuazione**

**1. Oggetto delle verifiche ispettive**

- 1.1 Le operazioni di verifica hanno ad oggetto la corretta applicazione degli obblighi di registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione (BT) coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, secondo quanto disposto dall'articolo 11, comma 11.1, lettera c) e dall'articolo 14, comma 14.6 del TIQE 2008-2011, dall'articolo 8, commi 8.3 e 8.4, dall'articolo 11, comma 11.1, lettera c) e dall'articolo 12, comma 12.3 del TIQE 2012-2015, a decorrere dal 1° gennaio 2011, da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato, con la deliberazione 15 dicembre 2011, ARG/elt 184/11, l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06.
- 1.2 In particolare le operazioni di verifica riguardano la corretta registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico nei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 secondo quanto disciplinato dal Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09.

**2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive**

- 2.1 Le verifiche ispettive saranno effettuate:
- utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione;
  - per mezzo della visione e acquisizione di elementi documentali ed informativi, relativi ai dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità nell'anno 2012, elencati al Titolo III, articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09.
- 2.2 Le verifiche ispettive saranno inoltre effettuate in conformità agli articoli da 9 a 12 del Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09, ed in particolare verrà effettuato il controllo:
- della effettiva messa in servizio dei misuratori elettronici sui punti di prelievo BT (articolo 9);
  - dell'avvenuta effettuazione degli aggiornamenti con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT (articolo 10);
  - che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati (articolo 11);
  - che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite i misuratori elettronici (articolo 12).